



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

In via principale:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 1.570,83, attestando un rimborso di euro 713,50;

In via subordinata:

- la restituzione degli oneri non maturati, per un importo calcolato in via equitativa;

In ogni caso:

- gli interessi "moratori" sulle somme da restituire, oltre rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00;
- il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa *"per la scorrettezza [dell'operato dell'intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"*;
- *"In via subordinata verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale"*



superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa”.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione” contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi non goduti, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica;
- la mancanza di dimostrazione e quantificazione dei danni reclamati.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che



la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B del modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito. Peraltro, l'intermediario ha già provveduto al rimborso di questi costi commissionali in sede di conteggio estintivo, applicando il criterio proporzionale lineare espressamente previsto in contratto. Nulla residua pertanto in favore del cliente per questa voce di costo.

Quanto alle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A del modulo SECCI), il Collegio ritiene che abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Tale voce di costo deve essere rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi.

Parimenti *up-front* devono giudicarsi le provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito (nella specie un agente in attività finanziaria), in quanto pur in mancanza di una descrizione contrattuale delle attività remunerate attraverso tale voce di costo (lettera C, modulo SECCI), essendo stato il contratto stipulato nel 2014, deve tenersi conto del disposto dell'art. 128 *quater* del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria come attività chiaramente *up-front* in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento. Anche in questo caso il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Devono poi qualificarsi come *recurring* gli oneri assicurativi. Al riguardo, il Collegio ritiene corretto il rimborso secondo il criterio contrattuale: sono in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dichiarato di aver ricevuto) alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 26525/19). Peraltro, l'intermediario ha allegato documentazione attestante i rimborsi dei premi assicurativi; pertanto, nulla è dovuto al ricorrente a tale titolo.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,70%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,27%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 283,20	€ 169,92 <input type="radio"/>	€ 111,21 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 111,21
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 283,20	€ 169,92 <input checked="" type="radio"/>	€ 111,21 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 169,92	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (up front)	€ 708,00	€ 424,80 <input type="radio"/>	€ 278,02 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 278,02
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri ass. vita (recurring)	€ 101,95	€ 61,17 <input type="radio"/>	€ 40,03 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 6,01	rimborsati
<input type="radio"/>	oneri ass. impiego (recurring)	€ 1.867,25	€ 1.120,35 <input type="radio"/>	€ 733,24 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 713,50	rimborsati
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 389
interessi legali	si

Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, "per la scorrettezza [dell'operato dell'intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie", ma non si rinviene in atti documentazione o allegazioni specificamente riferite ad essi, pertanto la relativa domanda non può trovare accoglimento. Né può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Va infine ritenuta inammissibile la richiesta fatta al Collegio di "verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento", non solo perché a carattere consulenziale (cfr. *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 23396/19), ma, altresì, in quanto non avanzata nel reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 389,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17857 del 28 luglio 2021

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI